

## **COMUNE DI PESCARA**

# SETTORE LL.PP. PROGETTAZIONE STRATEGICA E MOBILITA'

ORDINANZA DIRIGENZIALE Numero 341 del 21/10/2016

Oggetto: DIVIETO DI TRANSITO E DIVIETO DI SOSTA IN PIAZZA GARIBALDI DA VIA BASTIONI A CORSO MANTHONÉ NELLA GIORNATA DEL 4/11/2016 DALLE ORE 8,00 ALLE ORE 13,00 PER FESTA DELLE FORZE ARMATE E DELL'UNITÁ NAZIONALE.

### IL DIRIGENTE

Premesso

che il Settore Gabinetto del Sindaco ha comunicato, con nota del 18/10/2016 che l'Amministrazione Comunale intende organizzare, unitamente alla Prefettura di Pescara ed alla Capitaneria di Porto di Pescara, la consueta manifestazione: "Festa delle Forze Armate e dell'Unità Nazionale", il cui svolgimento è previsto nella giornata del 04 Novembre 2016;

Dato atto

che tale manifestazione interesserà Piazza Garibaldi, per il tratto che va dall'incrocio con Via dei Bastioni fino all'intersezione con Corso Manthonè;

Ritenuto

che la richiesta sia meritevole di accoglimento limitatamente all'area richiesta;

Considerato

che tale manifestazione, si presume, richiami una grossa affluenza di pubblico, che per quanto sopra si rende necessario regolamentare la circolazione e sosta veicoli nei tratti di strada indicati nella predetta richiesta, al fine di consentire un regolare svolgimento della manifestazione e nel contempo garantire e tutelare la pubblica incolumità;

Visti gli artt. 5 comma 3, 6 comma 4 e 7 del D. L.vo 30.4.1992, n.285;

Visto il regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada e s.m.i.;

Visto l'articolo 107 del d. lgs. 18 agosto 2000 n. 267, (Testo unico degli enti locali);

Vista la sentenza n. 13885/2010 della Cassazione

per quanto in premessa,

#### **ORDINA**

- l'istituzione del divieto di sosta ed interdizione al transito, in Piazza Garibaldi (per il tratto compreso tra Via dei Bastioni e Corso Manthonè); per la giornata del 04 Novembre 2016, dalle ore 8,00 fino alle ore 13,00 e comunque fino al termine della manifestazione in premessa richiamata;

#### DISPONE

- che il Settore Manutenzione-Servizio Manutenzione Esterna provveda, per tempo, all'installazione di idonea segnaletica e transennature conseguenti al presente atto;

che le forze di Polizia di cui agli artt. 11 e 12 del D.L.vo 30/04/1992 n. 285 (Codice della Strada) sono incaricate dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza;

Le Forze di Polizia di cui agli artt. 11 e 12 del D. L.vo 30.4.1992, n. 285 (Codice della Strada) sono incaricati della esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

Pescara, lì 21/10/016

II/ DIRIGENTE Ingl Giuliano Rossi